

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 marzo 2016

Determinazione del compenso da corrispondere agli esperti di incarichi ispettivi presso le società fiduciarie e di revisione. *(GU n.92 del 20-4-2016)*

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, concernente la disciplina delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, che consente di disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle società, anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarità;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 1993, n. 158, concernente l'istituzione di un elenco di esperti per affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2005 il quale, nell'abrogare l'art. 6 del decreto ministeriale 18 giugno 1993, ha rideterminato il compenso da corrispondere agli esperti con onere a carico delle società fiduciarie e di revisione ispezionate, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 53, prevedendo, tra l'altro, che:

- il compenso da corrispondere agli esperti con onere a carico delle società fiduciarie e di revisione ispezionate, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, viene determinato in considerazione della durata desunta dai verbali di accesso, con un massimale di duemilacinquecento euro;
- tale importo potrà essere aumentato fino ad un massimo del doppio tenuto conto dell'opera prestata, della complessità dell'ispezione, nonché della sollecitudine con la quale sono state condotte le relative operazioni";
- il compenso di cui al comma precedente potrà essere ulteriormente incrementato sino all'80% se la società ispezionata amministra una massa fiduciaria uguale o maggiore di duecento cinquanta milioni di euro";
- annualmente con provvedimento del Direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, il massimale, di cui al comma 1, sarà incrementato dell'aumento registrato, rispetto al valore medio dell'anno precedente, degli indici dei prezzi al consumo calcolati dall'ISTAT";

Considerato che l'esperienza fin qui maturata ha evidenziato l'esigenza di rivedere detta metodica, anche mediante l'introduzione di automatismi, in modo da ridurre al massimo la discrezionalità complessiva, oltre che la necessità di reintrodurre l'istituto del rimborso spese inizialmente prevista dal decreto ministeriale del 18 giugno 1993;

Ritenuto di determinare il compenso da corrispondere agli esperti di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, in funzione della massa fiduciaria, della durata desunta dai verbali, nonché dall'attività svolta;

Decreta:

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente provvedimento disciplina i criteri ai quali deve attenersi l'unità organizzativa competente per la determinazione dei compensi spettanti agli esperti ispettori di società fiduciarie e di revisione, individuati all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430.
2. Ai fini del presente, provvedimento per «Ministro» e «Ministero» si intendono il Ministro ed il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2 - Determinazione del compenso spettante agli esperti ispettori di società fiduciarie

1. Il compenso da corrispondere agli esperti ispettori - con onere esclusivamente a carico delle società fiduciarie e di revisione ispezionate, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 - viene determinato - successivamente alla trasmissione al Ministero dei verbali ispettivi giornalieri redatti in contraddittorio con la società ispezionata a conclusione dell'ispezione - con decreto del Direttore generale competente, come segue:
 - a) in € 2.500,00 per le società che autorizzate allo svolgimento della sola attività di revisione ovvero di quelle che, pure se autorizzate a svolgere attività fiduciaria, non svolgono detta attività né amministrano in alcun modo beni di terzi;
 - b) per le società che, autorizzate a svolgere attività fiduciaria, amministrano massa fiduciaria e/o beni di terzi, all'importo base di € 2.500,00 sarà aggiunta una somma determinata sulla base delle seguenti aliquote percentuali:

Massa fiduciaria	%	Importo massimo dello scaglione
€ 0 ovvero società di revisione	0 %	€ 2.500,00
da € 1 a € 50.000.000,00	0.005 %	max € 2.500,00
da € 50.000.0001,00 a € 250.0000.000,00	0,0025 %	max € 5.000,00
da € 250.000.001,00 a € 500.000.000,00	0,0015 %	max € 3.750,00
oltre € 500.000.000,00	0 %	€ 0,00

- c) in considerazione della durata desunta dai verbali di accesso, con un compenso giornaliero di 100,00 euro per i primi 15 giorni e di 75,00 euro per i successivi ulteriori 15 giorni.
- d) un ulteriore importo fino ad un massimo di € 3.000,00 euro tenuto conto dell'opera prestata, della complessità dell'ispezione, nonché della sollecitudine con la quale sono state condotte le relative operazioni.

Art. 3 - Determinazione del compenso spettante agli esperti ispettori permanenti di società fiduciarie

1. Il compenso da corrispondere agli esperti commissari permanenti, con onere esclusivamente a carico delle società fiduciarie e di revisione sottoposte a vigilanza permanente, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, viene determinato su base mensile - successivamente al conferimento dell'incarico sulla base delle prime due relazioni periodiche corredate dei verbali giornalieri redatti in contraddittorio con la società sottoposta a vigilanza permanente - con decreto del Direttore generale competente, come segue:
 - a. in € 1.000,00 per le società che esercitano la sola attività di revisione ovvero le fiduciarie che non amministrano massa fiduciaria;

- b. in € 1.500,00 per le società che amministrano massa fiduciaria fino a € 50.000.000,00;
 - c. in € 2.000,00 per le società che amministrano massa fiduciaria fino da € 50.000.001,00 a € 250.000.000,00;
 - d. in € 2.500,00 per le società che amministrano massa fiduciaria a partire da € 250.000.001,00.
2. Al compenso come sopra determinato potrà essere aggiunto un ulteriore importo fino ad un massimo di € 500,00 ad personam nei casi di particolare complessità e gravità, anche in ragione della maggiore frequenza degli accessi e delle relazioni da trasmettere all'Autorità di vigilanza, così come determinate nell'atto di nomina.
 3. Il compenso predetto potrà essere modificato, nel corso dello svolgimento dell'incarico, al variare delle modalità di svolgimento dello stesso, di volta in volta stabilite con decreto del direttore generale, sulla base delle esigenze riscontrate di maggiore o minore frequenza delle verifiche richieste e delle connesse relazioni.

Art. 4 - Rimborso spese

Agli esperti ispettori e/o commissari permanenti viene riconosciuto, al termine dell'incarico, con decreto del Direttore generale competente, con onere esclusivamente a carico delle società vigilate, oltre al compenso, il rimborso delle spese effettivamente e legittimamente sostenute e documentate, escluso qualsiasi altro compenso od indennità, secondo i criteri vigenti stabiliti per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di dirigente, compresa l'indennità di missione nel caso di trasferimento fuori della propria residenza, secondo le modalità che potranno essere ulteriormente disciplinate con successivo decreto del Direttore generale.

Art. 5 - Disposizioni transitorie e finali

1. Tutti i compensi ed i rimborsi spese predetti sono posti esclusivamente a carico della società oggetto dell'ispezione o dell'incarico di vigilanza permanente. Nulla potrà essere, comunque, preteso anche quando la ispezione non potesse essere effettuata per cause di forza maggiore o la società risultasse incapiente.
2. Nel caso in cui venga nominato un collegio di ispettori o di commissari permanenti, il compenso dovuto a ciascuno di essi non è inferiore al minimo della tariffa spettante all'ispettore/commissario unico.
3. Per le ispezioni in corso e fino al loro termine continuerà a trovare applicazione la disciplina vigente al momento del conferimento dell'incarico e/o già determinato con apposito provvedimento a seguito del conferimento dell'incarico medesimo.
4. È abrogato il decreto ministeriale 8 luglio 2005.

Roma, 31 marzo 2016

Il Ministro: Guidi